*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

**Anno 104° — Numero 224**

# GAZZETTA UFFICIALE

# DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **ROMA - Sabato, 24 agosto 1963** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**
**(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).**
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** Trimestrale L. **4.020**
Un fascicolo L. **60** Fascicoli annate arretrate: il doppio

**AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI**
Annuo L. **12.030** Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

**ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)**
Annuo L. **10.020** Semestrale L. **5.520** Trimestrale L. **3.010**
Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

***I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione***

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

## MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

### Ricompense al valor militare

*Decreto presidenziale* 29 *maggio* 1963
*registrato alla Corte dei conti, addì* 22 *luglio* 1963
*registro n.* 50 *Difesa-Esercito, foglio n.* 185

E' conferita la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

DE TOMMASO Orlando, nato il 16 febbraio 1897 ad Oria (Brindisi), capitano Legione allievi carabinieri - Roma, in commutazione della medaglia d'argento al valor militare «alla memoria», conferitagli con decreto 4 novembre 1946, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1946, registro n. 17, foglio n. 351, Bollettino ufficiale 1947, dispensa n. 5, pagina 321. (*Alla memoria*). — Comandante di compagnia allievi carabinieri impegnata per la difesa della capitale, nella riconquista di importante caposaldo che truppe tedesche avevano strappato dopo sanguinosa lotta a reparto di altra arma, mosse all'attacco con slancio superbo, trasfondendo nei suoi giovanissimi gregari grande entusiasmo ed alto spirito combattivo. Dopo tre ore di aspra ed alterna lotta, in un momento decisivo delle sorti del combattimento, per trascinare il suo reparto inchiodato dal fuoco nemico a poche centinaia di metri dall'obiettivo e lanciarlo contro l'ultimo ostacolo, non esitava a balzare in piedi allo scoperto, sulla strada furiosamente battuta, affrontando coscientemente il supremo sacrificio. Colpito a morte da una raffica di arma automatica, cadeva gridando ai suoi carabinieri: «Avanti! Viva l'Italia». Il suo grido e il suo olocausto, galvanizzando il reparto, lo portarono d'impeto, in una nobile gara di eroismi, alla riconquista dell'obiettivo. — Magliana di Roma, 9 settembre 1943.

(7527)

*Decreto presidenziale* 3 *giugno* 1963
*registrato alla Corte dei conti, addì* 22 *luglio* 1963
*registro n.* 50 *Difesa-Esercito, foglio n.* 204

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione della croce al merito di guerra già loro conferita dai Comandi in testa a ciascuno di essi indicati:

Determinazione del Comando della IV Armata in data 12 ottobre 1918:

MAIOTTI Secondo, nato il 21 dicembre 1897 a Torino, milite della 81ª Sezione di sanità C.R.I. — Per la condotta encomiabile tenuta durante le azioni dal 15 al 21 giugno 1918. — Malga Solarol (Monte Grappa).

Determinazione del Comando del XVI Corpo d'armata in data 13 settembre 1918:

MARINI Persirio, nato il 28 maggio 1893 a Ferrara, sottotenente della Regia guardia di finanza. Ufficiale valoroso e pieno di slancio avanzava con il proprio plotone sotto violento fuoco nemico, incitando con la voce e con l'esempio i propri dipendenti entusiasmandoli e trascinandoli sulle posizioni nemiche, che teneva poi saldamente, finchè altri reparti non vennero a rilevarlo. — Monte Vilusci̇a, 6-8 luglio 1918.

Determinazione del Comando del XVI Corpo d'armata in data 10 dicembre 1918:

MARINI Persirio, nato il 28 maggio 1893 a Ferrara, sottotenente della Regia guardia di finanza. — Comandante di una compagnia, costretto a manovrare una posizione incendiata dal nemico e fortemente battuta dalla artiglieria e dalle mitragliatrici, dava per un'intera giornata esempio di fermezza e di ardimento, riuscendo così a tenere alla mano i propri dipendenti ed a respingere con gravi perdite vari attacchi nemici e a mantenere la posizione stessa. — Gorian, 31 agosto 1918.

Determinazione del Comando del VI Corpo d'armata in data 26 gennaio 1919:

MONTEROSSO Vincenzo, nato il 10 dicembre 1892 a S. Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria), maresciallo del 128° Reggimento fanteria. — Per la condotta tenuta all'osteria del Forcelletto. — Monte Pertica, 26-27 ottobre 1918.

(7524)

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1962, n. 2087.

**Revisione della pianta organica dell'Istituto d'arte di Firenze.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163, concernente lo ordinamento amministrativo e didattico degli istituti e scuole d'arte;

Visti il regio decreto 18 febbraio 1936 e il decreto ministeriale 29 agosto 1938, con i quali è stata approvata la pianta organica dell'Istituto d'arte di Firenze;

Visti il regio decreto 22 aprile 1943, n. 490; il decreto ministeriale 1° luglio 1954 e il decreto ministeriale 7 agosto 1958, con i quali la pianta organica dell'Istituto d'arte di Firenze è stata successivamente integrata;

Ritenuta l'opportunità di adeguare la pianta organica dell'Istituto stesso alle attuali esigenze dello insegnamento;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1962 la pianta organica dell'Istituto d'arte di Firenze allegata al regio decreto 18 febbraio 1936, e successive modificazioni, è sostituita da quella annessa al presente decreto e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

La maggiore spesa di L. 52.900.000 graverà sul capitolo 242-*bis* del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1962-63 e corrispondenti negli esercizi futuri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1962

SEGNI

GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 1° *agosto* 1963
*Atti del Governo, registro n.* 172, *foglio n.* 34. — VILLA

**Pianta organica dell'Istituto d'arte di Firenze**

**Sezioni**: Decorazione pittorica; Arredamento; Disegno di architettura; Arti grafiche; Decorazione plastica; Oreficeria; Arte ceramica, Arte del tessuto; Arte pubblicitaria.

| Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico | Cattedre o posti di ruolo | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento |
|---|---|---|---|
| 1. Direttore . . . . . . | 1 | — | — |
| 2. Insegnante di religione | — | 1 | — |
| 3. Insegnanti di lingua italiana, storia e educazione civica, geografia | 2 | — | In tutte le classi |
| 4. Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate | 1 | — | In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia ed educazione civica, geografia |
| 5. Insegnante di matematica, fisica, contabilità | 1 | — | In tutte le classi |
| 6. Insegnante di scienze naturali e chimica | 1 | — | In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento della tecnologia in una o più sezioni |
| 7. Insegnante di disegno geometrico e architettonico | 1 | — | In tutte le classi |
| 8. Insegnanti di disegno dal vero | 1+1 (1) | — | In tutte le classi |
| 9. Insegnante di plastica . . | 1 | — | In tutte le classi |
| 10. Insegnante di decorazione pittorica con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 11. Insegnante di arredamento con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 12. Insegnante di disegno di architettura con la direzione dei relativi laboratori | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |

(1) In soprannumero, da riassorbire con la successiva vacanza del posto.

*Segue* Istituto d'arte di Firenze

| Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico | Cattedre o posti di ruolo | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento |
|---|---|---|---|
| 13 Insegnante di arti grafiche con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 14 Insegnante di decorazione plastica con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 15 Insegnante di oreficeria con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 16 Insegnante di ceramica con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 17 Insegnante per l'arte del tessuto con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 18 Insegnante di arte pubblicitaria con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 19 Insegnante di tecnologia ceramica | — | 1 | — |
| 20 Insegnante di tecnologia per il legno e i metalli | — | 1 | — |
| 21 Insegnante di tecnologia per il tessuto | — | 1 | — |
| 22 Insegnante di tecnologia per le arti grafiche e la fotografia | — | 1 | — |
| 23 Insegnante di tecnologia per le tecniche pittoriche e plastiche | — | 1 | — |
| 24 Insegnante d'arte applicata per le tecniche murali | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 25 Insegnante d'arte applicata per il restauro | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |

*Segue* Istituto d'arte di Firenze

| | Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico | Cattedre o posti di ruolo | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Insegnante d'arte applicata per il mosaico | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 27 | Insegnante d'arte applicata per la decorazione dei tessuti | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 28 | Insegnante d'arte applicata per il disegno e la modellistica d'arredamento | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 29 | Insegnante d'arte applicata per l'ebanisteria | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 30 | Insegnante d'arte applicata per le applicazioni metalliche | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 31 | Insegnante d'arte applicata per la decorazione del mobile | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 32 | Insegnante d'arte applicata per la modellistica | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 33 | Insegnante d'arte applicata per l'arte muraria | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 34 | Insegnante d'arte applicata per la tipografia | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 35 | Insegnante d'arte applicata per la stampa litografica e serigrafica | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 36 | Insegnante d'arte applicata per la stampa calcografica e xilografica | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 37 | Insegnante d'arte applicata per la legatoria artistica e il restauro del libro | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 38 | Insegnante d'arte applicata per la lavorazione del marmo e della pietra | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 39 | Insegnante d'arte applicata per l'intaglio | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 40 | Insegnante d'arte applicata per la formatura e lo stucco | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 41 | Insegnante d'arte applicata per il cesello e lo sbalzo | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |

*Segue* Istituto d'arte di Firenze

| | Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico | Cattedre o posti di ruolo | Incarichi retribuiti | Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento |
|---|---|---|---|---|
| 42 | Insegnante d'arte applicata per gli smalti | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 43 | Insegnante d'arte applicata per l'incastonatura | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 44 | Insegnante d'arte applicata per la decorazione ceramica | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 45 | Insegnante d'arte applicata per la formatura e la foggiatura | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 46 | Insegnante d'arte applicata per i forni e le macchine | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 47 | Insegnante d'arte applicata per la tessitura | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 48 | Insegnante d'arte applicata per il tappeto | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 49 | Insegnante d'arte applicata per la tintoria | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 50 | Insegnante d'arte applicata per la grafica pubblicitaria | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 51 | Insegnante d'arte applicata per la fotoincisione | 1 | — | In tutte le classi della relativa sezione |
| 52 | Segretario economo | 1 | — | — |
| 53 | Applicato di segreteria . | 4 | — | — |
| 54 | Bidelli . . . . . . | 8 | — | — |

*N.B.* — I titolari di cattedra sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Ministro per il tesoro*
TREMELLONI

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
GUI

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1963.

**Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Salerno.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada: innesto Strada statale n. 19 « delle Calabrie » (presso San Pietro di Polla)-Polla-Sant'Arsenio-San Pietro al Tanagro-innesto Strada statale n. 166 « degli Alburni » (presso bivio San Rufo), della lunghezza di km. 10+700 ha i requisiti previsti per essere inserita nella rete delle strade statali;

Sentiti a norma dell'art. 3 della legge suindicata, i pareri del Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Amministrazione provinciale di Salerno;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 la strada: innesto Strada statale n. 19 « delle Calabrie » (presso San Pietro di Polla)-Polla-Sant'Arsenio-San Pietro al Tanagro-innesto Strada statale numero 166 « degli Alburni » (presso bivio San Rufo) della lunghezza di km. 10+700 è classificata statale con la denominazione Strada statale n. 426 « di Polla ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 giugno 1963

*Il Ministro*: SULLO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1963*
*Registro n. 31 Lavori pubblici, foglio n. 78*

(7593)

---

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1963.

**Elevazione delle quote di aggiunta di famiglia ai dipendenti statali con sede di servizio nel comune di Gallicano nel Lazio (Roma).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488, e l'art. 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, recanti modificazioni alle disposizioni per la liquidazione della indennità di carovita e relative quote complementari a favore dei dipendenti statali;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, riguardante la soppressione dell'indennità di carovita, escluse le relative quote complementari che con il successivo art. 4 hanno assunto la denominazione di quote di aggiunta di famiglia.

Rilevato che nel comune di Gallicano nel Lazio, della provincia di Roma, il costo dell'alimentazione è particolarmente elevato e che il Comune stesso è collegato con il rispettivo capoluogo di Provincia da intensi e frequenti mezzi di comunicazione, per cui può considerarsi formante unico centro economico con il capoluogo medesimo dal quale non dista più di 30 chilometri;

Riconosciuto, pertanto, che il Comune suddetto si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488 e dall'art. 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778;

Sentito il Ministro per l'interno;

Decreta:

Al personale con sede normale di servizio nel comune di Gallicano nel Lazio, le quote di aggiunta di famiglia spettanti ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni, sono attribuite, a decorrere dal 1° gennaio 1963, nella misura stabilita per la sede di servizio nel comune di Roma.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 giugno 1963

*Il Ministro*: TREMELLONI

(7675)

---

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1963.

**Divieto di produrre, importare e commerciare prodotti simulanti generi alimentari.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il rapporto del Ministero dell'interno, Direzione generale della pubblica sicurezza, in data 30 novembre 1962 con il quale si segnalava l'importazione ed il commercio interno di pseudo-generi alimentari, denominati scherzi, burle, tranelli ecc., pericolosi per la salute pubblica;

Considerato che tali oggetti — secondo notizie pervenute dall'Interpol tramite il Ministero dell'interno — hanno causato anche la morte di una persona che ne aveva ingerito uno sotto forma di imitazione di formaggio svizzero;

Visti i rapporti dell'Arma dei carabinieri, in data 14 giugno e 10 luglio 1963, relativi agli accertamenti eseguiti e dai quali risulta che gli oggetti sopra indicati esistono in commercio anche nel territorio della Repubblica;

Vista la relazione tecnica in data 22 luglio 1963 con la quale l'Istituto superiore di sanità ha confermato che gli oggetti suddetti possono presentare pericolo per la salute pubblica perchè simulano generi alimentari del normale consumo e, come tali, possono provocare per ingestione disturbi più o meno gravi dell'apparato digerente;

Visto l'art. 1 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' vietata la produzione, l'importazione ed il commercio dei prodotti di cui in epigrafe e similari, simulanti generi alimentari per loro natura potenzialmente dannosi alla salute pubblica.

E' ordinato il sequestro, su tutto il territorio della Repubblica, degli oggetti sopra indicati.

I medici provinciali, gli Ufficiali sanitari e gli Organi di polizia giudiziaria sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 31 luglio 1963

*Il Ministro*: JERVOLINO

(7691)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1963.

**Nomina del prof. Federico Tornar quale presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Pisa.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 6 aprile 1955, con il quale venne provveduto alla nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pisa nella persona del rag. Enrico Ciaranfi;

Visti i provvedimenti con i quali, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale predetto e della legge 12 luglio 1951, n. 560, sono stati nominati i componenti della Giunta di cui sopra;

Considerata l'opportunità di provvedere ad un completo rinnovamento degli organi amministrativi della predetta Camera, dato il lungo periodo trascorso dalla loro nomina ed in relazione ai mutamenti verificatisi, in tale periodo, nella situazione economica della provincia di Pisa;

Decreta:

Art. 1.

La Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pisa è sciolta.

Il prefetto di Pisa disporrà ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 e della legge 12 luglio 1951, n. 560, i provvedimenti necessari alla ricostituzione di detto organo.

Art. 2.

Il prof. Federico Tornar è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pisa, in sostituzione del rag. Enrico Ciaranfi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 agosto 1963

*Il Ministro per l'industria e per il commercio*
TOGNI

*Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste*
MATTARELLA

(7682)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1963.

**Abilitazione all'Ufficio di sanità marittima del porto di Imperia al rilascio dei certificati di esenzione dalla derattizzazione delle navi.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Considerata la necessità che l'Ufficio di sanità marittima del porto di Imperia venga abilitato al rilascio di certificati di esenzione dalla derattizzazione delle navi, in considerazione del notevole traffico marittimo che in detto porto si va svolgendo;

Visto il regolamento per la sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636 e successive modifiche;

Vista l'ordinanza di sanità marittima n. 1 del 1930;

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo per l'Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la legge 31 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio di sanità marittima del porto di Imperia è abilitato al rilascio dei certificati di esenzione dalla derattizzazione delle navi.

Art. 2.

Il presente decreto verrà comunicato all'Organizzazione mondiale della sanità, ai sensi dell'art. 21 del regolamento sanitario internazionale di cui alle premesse.

Roma, addì 10 agosto 1963

*Il Ministro*: JERVOLINO

(7563)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1963.

**Modifica alla composizione della Deputazione della Borsa valori di Torino.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16 del 19 gennaio 1963, concernente la costituzione delle Deputazioni presso le borse valori italiane per l'anno 1963;

Vista la deliberazione in data 15 luglio 1963, con la quale la Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino propone la sostituzione del dott. Fernando Torelli e del dott. Michele Giampaolo, trasferiti in altra sede, con il dott. Alessandro Nezzo ed il rag. Achille Del Vecchio, nella carica di membri effettivi della Deputazione della Borsa valori di Torino;

Ritenuto che occorre modificare la composizione della predetta Deputazione di borsa;

Decreta:

A far parte della Deputazione della Borsa valori di Torino per l'anno 1963, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura, sono chiamati il dott. Alessandro Nezzo ed il rag. Achille Del Vecchio, quali membri effettivi, in sostituzione del dott. Fernando Torelli e del dott. Michele Giampaolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 agosto 1963

*Il Ministro*: COLOMBO

(7676)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione alla provincia di Caltanissetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962**

Con decreto ministeriale in data 9 agosto 1963, la provincia di Caltanissetta, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 263.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(7626)**

**Autorizzazione al comune di Santa Venerina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 22 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1963, registro n. 23 Interno, foglio n. 238, l'Amministrazione comunale di Santa Venerina (Catania), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(7680)**

**Autorizzazione al comune di Noto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1963, registro n. 23 Interno, foglio n. 239, l'Amministrazione comunale di Noto (Siracusa), viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di lire 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(7681)**

**Autorizzazione al comune di Capistrello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 9 agosto 1963, il comune di Capistrello (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(7677)**

**Autorizzazione al comune di Pignataro Maggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1963, il comune di Pignataro Maggiore (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(7678)**

**Avviso di rettifica**

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1963 il comune di Villanova Monteleone (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 3666 della *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 9 maggio 1963.

**(7679)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Autorizzazione alla Scuola normale superiore di Pisa ad acquistare un immobile**

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 agosto 1963 la Scuola normale di Pisa è stata autorizzata ad acquistare un immobile di proprietà del sig. Nello Casarosa sito in Pisa, via S. Apollonia angolo via Consoli, e terreno circostante, descritti in catasto alle partite n. 15432 e 30668, mappali numeri 271 e 269 della Sezione *C* del comune di Pisa, corrispondente nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 1145, numeri 208 e 207 del foglio n. 121, al prezzo complessivo di L. 40.000.000.

**(7631)**

**Esito di ricorso**

Con decreto presidenziale 18 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1963, registro n. 37 Pubblica istruzione, foglio n. 297, il ricorso straordinario 7 dicembre 1958 prodotto dal prof. Angelo Peretti contro il provveditore agli studi di Piacenza, avverso il provvedimento di aspettativa per infermità disposta d'ufficio, nei confronti del ricorrente, dal 1° giugno 1958 al 31 maggio 1959, è stato respinto.

**(7633)**

Con decreto presidenziale 18 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1963, registro n. 37 Pubblica istruzione, foglio n. 298, il ricorso straordinario prodotto il 13 maggio 1957 dal prof. Enrico Tucci contro il Ministero della pubblica istruzione, avverso il provvedimento n. 380 del 29 gennaio 1957, col quale gli è stata negata la corresponsione dell'indennità di trasferimento richiesta, per la sua assegnazione, come direttore in prova, alla Scuola di avviamento professionale di Laurino, è stato respinto.

**(7634)**

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Orsogna**

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1963, n. 577/92, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a D'Angelo Rocco, nato in Orsogna il 26 ottobre 1927, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Orsogna e Filetto estese mq. 16.400 riportate in catasto alle particelle numeri 216 parte, 217 parte, 137-*l* 138 $^{1}/_{14}$, 138-*r*, 138-*s*, 209 parte e 137-*t* del foglio di mappa n. 22 del comune di Orsogna e nella planimetria tratturale con i numeri 341, 342, 345 e 346.

**(7648)**

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1963, n. 575/90, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Marco Raffaele, nato a Castelfrentano il 15 aprile 1908, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Orsogna e Filetto estesa mq. 1566 riportata in catasto alle particelle numeri 138-*a u* e 138 $^{1}/_{22}$ del foglio di mappa n. 22 del comune di Orsogna e nella planimetria tratturale con il n. 389.

**(7649)**

Con decreto ministeriale in data 25 maggio 1963, n. 573/88, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Travaglini Filippo, nato in Casoli il 18 dicembre 1926, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Orsogna e Filetto estese mq. 1130 riportate in catasto alle particelle n. 87 parte e 138-*v* del foglio di mappa n. 22 del comune di Orsogna e nella planimetria tratturale con i numeri 373 e 372.

**(7650)**

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Approvazione del piano di ricostruzione del comune di Paduli

Con decreto ministeriale n. 3454 in data 18 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1963 al registro n. 35, foglio n. 237, è stato approvato il piano di ricostruzione del comune di Paduli con la raccomandazione che per le ricostruzioni degli edifici nel centro antico, dove potranno essere conservate, purchè non contrastanti con le norme di edilizia antisismica, le dimensioni superficiali e volumetriche preesistenti al sisma e le facciate esterne dovranno ripetere le forme tradizionali.

Sono state respinte le opposizioni presentate dai signori: Sarno Giuseppina, D'Alessandro Maria Giovanna, Caropreso Eduardo, Bizzarro Giuseppe, Sarno Angela, Sarno Pasquale, Mastrovito Silvia, Savinetti Felice, Cusano Domenico, Mastrovito Giovannantonio, Sarno Giovanni, Limongelli Luigi, Masuccio Federico, Trombetti Giuseppe, Russo Salvatore, Caropreso Filomena, Tino Girolamo, Tino Serafino, De Vivo Lucia, Bizzarro Giuseppe, Bindi Giuseppe, Gagliardo Maria, Calderazzo Nicola, Presutto Domenico, Corozza Alfonsina Filomena, Guarino Emilio Celeste, Limongelli Eugenio, Trentola Serafina, Panella Costanzo, Messere Rocca, Franco Rosina, Serino Filippo, Mastrovito Pellegrino, Marrone Severino, Marronè Francesco, Verlingeri Elena, Bizzarri Luigi, Mastrovito Assunta, Ferravante Rosaria, D'Onofrio Michele, Clemente Francesca, Petroccia Michele, Mastrovito M. Anna, Marmorale Clementina, Follo Luigi, Addazio Carmine, Petroccia Carmine, Bizzarro Concetta, Petroccia Rocco, Politano Francesco, Truglia Eugenio, Cernieri Enrico, Saccone Antonio, Rosato Nicola, Checola Giovanni, Russo Carmine, Gagliardi Domenico, Sarno Angela, Truglia Caterina, Furno Matteo, Maio Rocco, Politano Argentino, Politano Francesco, Truglia Giambattista, Lombardi Decio, Trombetti Giuseppe, Russo Francesco Saverio, Caropreso Antonio, dott. Rocco Rinaldo, Marmorale Giovanni, Marmorale Pierino, Marmorale Luisa, Ferravante Alessandro, Marmorale Pietro, Saccone Giovanni, Spagnuolo Emilia, Consorzio agrario provinciale, Bizzarro Oreste.

Sono state accolte le opposizioni dei signori Trombetti Guido e Patierno Luigi ed in dipendenza di detto accoglimento è esclusa dal piano la zona adiacente gli immobili dei ricorrenti per la revisione parziale della disposizione planimetrica degli edifici di nuova costruzione affinchè gli immobili risultino inquadrati in una composizione organica di insieme.

Il termine entro il quale dovrà essere attuato il piano e dovranno essere compiute le relative espropriazioni è fissata in anni due.

(7629)

### Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1963, registro n. 33, foglio n. 293, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dal sig. Giuseppe Leale, avverso la deliberazione 4 marzo 1959, n. 526, del Consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Reggio Calabria, di collocamento a riposo del ricorrente, per la parte relativa alla corresponsione della indennità di quiescenza.

(7632)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 161

### Corso dei cambi del 23 agosto 1963 presso le sottoindicate Borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 621,02 | 620,92 | 620,91 | 620,93 | 620,85 | 620,95 | 620,93 | 620,98 | 620,96 | 620,92 |
| $ Can. | 573,20 | 573 — | 573,25 | 573,25 | 572,40 | 573 — | 572,90 | 573,02 | 573 — | 572,90 |
| Fr. Sv. | 143,87 | 143,87 | 143,87 | 143,875 | 143,85 | 143,87 | 143,86 | 143,90 | 143,88 | 143,87 |
| Kr. D. | 89,79 | 89,78 | 89,83 | 89,84 | 89,80 | 89,80 | 89,83 | 89,80 | 89,81 | 89,80 |
| Kr. N. | 86,80 | 86,78 | 86,83 | 86,81 | 86,80 | 86,80 | 86,82 | 86,80 | 86,82 | 86,80 |
| Kr. Sv. | 119,68 | 119,62 | 119,58 | 119,625 | 119,60 | 119,67 | 119,64 | 119,65 | 119,67 | 119,65 |
| Fol. | 172,02 | 171,98 | 171,95 | 171,97 | 171,90 | 172 — | 171,95 | 172 — | 172,01 | 171,95 |
| Fr. B. | 12,44 | 12,446 | 12,45 | 12,447 | 12,44 | 12,45 | 12,446 | 12,44 | 12,45 | 12,45 |
| Franco francese | 126,72 | 126,72 | 126,70 | 126,7125 | 126,70 | 126,72 | 126,72 | 126,72 | 126,72 | 126,71 |
| Lst. | 1737,64 | 1737,60 | 1737,70 | 1737,70 | 1737,50 | 1737,50 | 1737,50 | 1737,65 | 1737,80 | 1737,50 |
| Dm. occ. | 155,86 | 155,87 | 155,89 | 155,92 | 155,75 | 155,85 | 155,88 | 155,85 | 155,85 | 155,90 |
| Scell. Austr. | 24,06 | 24,07 | 24,06 | 24,068 | 24,05 | 24,07 | 24,0675 | 24,07 | 24,06 | 24,07 |
| Escudo Port. | 21,67 | 21,69 | 21,69 | 21,68 | 21,70 | 21,67 | 21,66 | 21,68 | 21,68 | 21,67 |

### Media dei titoli del 23 agosto 1963

| Titolo | Valore |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 109,825 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 90,35 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 85,475 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 97,40 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 93,475 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 94,975 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 93,575 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964) | 100,20 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965) | 100,55 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1966) | 101,70 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1968) | 101,975 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1969) | 101,625 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 102,85 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 103,15 |
| B. T. Poliennali 5 % ( » 1° ottobre 1966) | 100,90 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Cambi medi del 23 agosto 1963

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 620,93 |
| 1 Dollaro canadese | 573,075 |
| 1 Franco svizzero | 143,867 |
| 1 Corona danese | 89,835 |
| 1 Corona norvegese | 86,815 |
| 1 Corona svedese | 119,632 |
| 1 Fiorino olandese | 171,96 |
| 1 Franco belga | 12,446 |
| 1 Franco francese | 126,716 |
| 1 Lira sterlina | 1737,60 |
| 1 Marco germanico | 155,90 |
| 1 Scellino austriaco | 24,068 |
| 1 Escudo Port. | 21,67 |

# CONCORSI ED ESAMI

## CORTE DEI CONTI

**Nomina della Commissione esaminatrice del concorso per titoli e nove posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 16 maggio 1963.**

IL PRESIDENTE

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il proprio decreto in data 16 maggio 1963, con il quale è stato indetto un concorso per titoli a nove posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli a nove posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, è costituita come segue:

*Presidente:*

Bonifazi dott. Alberto, direttore capo di revisione della Corte dei conti.

*Membri:*

Rossi-Marcelli dott. Guglielmo, direttore di segreteria di prima classe della Corte dei conti;

Trojano dott. Paolo, direttore di segreteria di prima classe della Corte dei conti;

Isernia dott. Umberto, direttore di segreteria di seconda classe della Corte dei conti;

Rosati dott. prof. Aldo, direttore di segreteria di seconda classe della Corte dei conti.

*Segretario:*

Franchetti Giovanni, revisore della Corte dei conti.

Spetta agli indicati componenti la Commissione esaminatrice il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 17 luglio 1963

*Il Presidente:* CARBONE

*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1963*
*Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 311*

**(7510)**

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso la casa di rieducazione per minorenni di Boscomarengo.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 agosto 1948, n. 197;

Vista la tabella unica annessa alla legge 17 febbraio 1958, n. 111;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso la casa di rieducazione per minorenni di Boscomarengo, con la retribuzione iniziale di L. 381.000 annue lorde.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

*a*) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero aver titolo alla abilitazione provvisoria;

*b*) essere iscritti all'Albo dei medici chirurghi;

*c*) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*d*) avere il godimento dei diritti politici;

*e*) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;

*f*) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

*g*) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

*h*) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso con provvedimento motivato del procuratore generale presso la Corte di appello di Torino.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200 dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla Procura generale di Torino.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla anzidetta Procura generale.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

4) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o di aver titolo alla abilitazione provvisoria;

8) di essere iscritti all'Albo dei medici chirurghi;

9) la propria residenza o il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata, su carta bollata da L. 200, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata da L. 200, dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

3) uno dei seguenti documenti militari:

*a*) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente in bollo da L. 200;

*b*) per gli aspiranti che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare militare: rilasciato dal Distretto militare competente in bollo da L. 200;

*c*) per gli aspiranti che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, in bollo da L. 200, e vistato dal commissario di leva;

4) gli eventuali titoli accademici rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specalizzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami) di cui gli aspiranti siano forniti, quelli attestanti l'attività professionale effettivamente ed ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore a sei mesi presso gli Istituti di prevenzione e di pena o altri Enti pubblici (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.) e quelli dottrinari (pubblicazioni scientifiche, vittoria o idoneità in pubblici concorsi ecc.).

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 — dopo aver preliminarmente determinati, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, avuto riguardo alla qualificazione dell'Istituto presso il quale il candidato dovrà svolgere la sua opera, e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti medesimi — formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva a ciascuno attribuita in base ai titoli stessi.

A parità di merito si terrà conto delle preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

Tale graduatoria dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia corredata dalla relazione e del parere previsti dal citato art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Art. 6.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, provvede a nominare il vincitore del concorso, tenendo conto delle risultanze della graduatoria e del motivato parere espresso dalla Commissione.

La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il vincitore medesimo sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

*a*) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata da L. 200, dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se l'aspirante è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se l'aspirante è nato all'estero;

*b*) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

*c*) certificato di godimento dei diritti politici; su carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

*d*) certificato, su carta bollata da L. 200, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni che possano influire sulla sua idoneità al servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilabili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri né alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

*e*) il certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretrio della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

*f*) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione;

*g*) certificato di iscrizione all'Albo dei medici chirurghi.

I documento di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1963

*Il Ministro*: BOSCO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1963*
*Registro n. 4 Grazia e giustizia, foglio n. 361.* — GALLUCCI

(7606)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Concorso per esami e per titoli a dodici posti di ispettore in prova nel ruolo degli archeologi della carriera del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico sulle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, aprovato con decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Considerato che a seguito della revisione degli organici delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, prevista dalla citata legge, n. 1264, sono risultati disponibili nel ruolo degli archeologi della carrriera del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti trentasei posti di cui si ritiene di conferirne dodici a candidati in possesso di particolari specializzazioni, ai sensi del comma quarto dell'articolo 15 della suindicata legge n. 1264;

Visto il parere del Consiglio di Stato in data 18 luglio 1962, n. 1499, in merito alla interpretazione dell'art. 15 della più volte citata legge n. 1264;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per esame e per titoli a posti di ispettore in prova nel ruolo degli archeologi della carriera del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti così suddivisi:

*a*) un concorso a un posto per la Numismatica;

*b*) un concorso a due posti per l'Epigrafia e la Antichità greche e romane;

*c*) un concorso a tre posti per la Paletnologia;

*d*) un concorso a un posto per l'Egittologia;

*e*) un concorso a due posti per l'Archeologia e Storia dell'arte orientale (medio ed estremo oriente);

*f*) un concorso a due posti per l'Archeologia e Storia dell'arte orientale (vicino oriente);

*g*) un concorso a un posto per l'Etnologia.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente bando è prescritta la laurea in lettere o filosofia.

Per i posti riservati alla specializzazione in paletnologia è ammessa anche la laurea in scienze naturali.

Le predette lauree debbono essere integrate da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alle carriere.

Le libere docenze universitarie in materie specifiche cioè attinenti alle carriere sostituiscono il corso di perfezionamento o di specializzazione richiesto.

Art. 3.

Per partecipare ai concorsi di cui al presente bando gli aspiranti devono aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 18° anno di età e non oltrepassato il 45° anno.

Art. 4.

*Presentazione delle domande di ammissione*

Le domande di ammissione ai predetti concorsi indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi - redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di 60 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

*a*) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

*b*) la data e il luogo di nascita;

*c*) a quale delle specializzazioni messe a concorso intendano partecipare;

*d*) il possesso della cittadinanza italiana;

*e*) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*f*) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne riportate (anche se sia stato concesso amnistia, condono, induito o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

*g*) il titolo di studio di cui sono in possesso;

*h*) che il suo titolo di studio è integrato da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera;

*i*) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*l*) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

*m*) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione o di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 lettera *d*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi mezzo entro il termine stesso.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi. Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2 comma quinto del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione nè possono partecipare a norma dell'art. 128 comma secondo del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera *D* dello stesso decreto legislativo per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Alle domande dovranno essere allegati i titoli che i concorrenti ritengano di presentare nel proprio interesse, ed eventualmente una dichiarazione da cui risulti l'esito conseguito in precedenti concorsi per lo stesso impiego. Qualora essi siano impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti nell'Amministrazione dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con l'indicazione del giudizio complessivo loro attribuito nei rapporti informativi dell'ultimo triennio.

I concorrenti che siano impiegati non di ruolo o operai nelle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipendono dal quale risulti l'inizio, la durata e la qualità di servizio.

Art. 5.

*Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi predetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 11.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

Le prove di esame sono le seguenti:

*A*) per il concorso a un posto per la Numismatica;

*Prove scritte*:

*a*) svolgimento di un tema su uno dei più importanti argomenti di numismatica antica o medioevale o moderna (italiana);

*b*) analisi storica e stilistica di monete di varie epoche e provenienza;

*c*) catalogazione e descrizione di un ripostiglio monetale e considerazioni di carattere storico ed economico che da esso scaturiscono.

*Prova orale*:

*a*) le stesse materie delle prove scritte a completare le quali saranno rivolte al concorrente domande atte ad accertare la sua preparazione storica ed archeologica e la sua conoscenza della geografia storica, delle istituzioni antiche e medioevali e della storia delle religioni antiche;

*b*) argomenti relativi a collezioni di numismatica e allo ordinamento ed alla catalogazione del materiale;

*c*) interrogazioni su materiale scelto tra le collezioni numismatiche presentate al concorrente direttamente;

*d*) legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico, delle bellezze naturali, nonchè sull'ordinamento dell'Amministrazione delle antichità e belle arti:

*B*) Per il concorso a due posti per l'Epigrafia e Antichità greche e romane:

*Prove scritte*:

*a*) svolgimento di un tema su un argomento riguardante le antichità pubbliche e private greche e romane;

*b*) commento storico, antiquario di testi epigrafici latini e greci presentati a mezzo di fotografie;

*c*) saggi di integrazione di testi epigrafici frammentari latini e greci, presentati a mezzo di fotografie, e loro classificazione.

*Prova orale*:

*a*) le stesse materie delle prove scritte a completare le quali saranno rivolte al candidato domande dirette ad accertare la sua conoscenza dell'Archeologia e dell'Arte classica;

*b*) argomenti relativi alle collezioni epigrafiche, alla catalogazione e classificazione dei vari tipi di documenti epigrafici, alla loro riproduzione e conservazione;

*c*) interrogazioni su materiali epigrafici di diverso tipo e carattere, scelti tra le collezioni epigrafiche;

*d*) legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico, delle bellezze naturali, nonchè sull'ordinamento dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

*C*) Concorso a tre posti per la Paletnologia:

*Prove scritte*:

*a*) svolgimento di un tema su uno dei più importanti argomenti di preistoria italiana;

*b*) analisi tipologica di oggetti e monumenti dal Paleolitico alla civiltà del ferro inclusa, di provenienza prevalentemente italiana, sulla base di riproduzioni fotografiche;

*c*) relazione su un'operazione di scavo preistorico.

*Prova orale*:

*a*) le stesse materie delle prove scritte, a completare le quali saranno rivolte al concorrente domande dirette ad accertare la sua conoscenza dell'archeologia e dell'arte classica;

*b*) argomenti relativi ai Musei e alle collezioni di preistoria alla catalogazione dei materiali e alla tecnica di scavo; alla conservazione e restauro degli oggetti antichi;

*c*) interrogazioni su materiali scelti tra le collezioni preistoriche, presentate al concorrente direttamente o per mezzo di riproduzioni;

*d*) legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico, delle bellezze naturali, nonchè sull'ordinamento dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

*D*) Concorso a un posto per l'Egittologia:

*Prove scritte*:

*a*) svolgimento di un tema su un argomento di archeologia, arte e civiltà dell'Egitto antico;

*b*) analisi storica e stilistica di monumenti dell'Egitto antico sulla base di riproduzioni fotografiche;

*c*) relazione di un lavoro di ricerca e di studio di un monumento o di un luogo di interesse storico ed artistico dell'Egitto antico.

*Prova orale*:

*a*) le stesse materie delle prove scritte a completare le quali saranno rivolte al candidato domande dirette ad accertare la sua conoscenza della preistoria mediterranea e dell'archeologia dell'arte classica;

*b*) argomenti relativi alle collezioni egizie;

*c*) interrogazioni su materiale scelto tra le collezioni egizie;

*d*) legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico, delle bellezze naturali, nonchè sull'ordinamento dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

*E*) Concorso a due posti per l'Archeologia e Storia dell'arte orientale (medio e estremo oriente).

*Prove scritte*:

*a*) svolgimento di un tema su un argomento di archeologia e storia dell'arte del medio e estremo oriente;

b) analisi storica e stilistica di monumenti dell'arte del medio e estremo oriente sulla base di riproduzioni fotografiche;

*c*) relazione di un lavoro di ricerca e di studio di un monumento o di un luogo di interesse storico ed artistico, pertinente alla civiltà del medio e estremo oriente.

*Prove orali*:

*a*) le stesse materie delle prove scritte a completare le quali saranno rivolte al candidato domande dirette ad accertare la sua conoscenza della preistoria mediterranea e dell'archeologia e dell'arte classica;

*b*) argomenti relativi alle collezioni di arte orientale;

*c*) interrogazioni su materiale scelto fra le collezioni di arte orientale;

*d*) legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico, delle bellezze naturali, nonchè sull'ordinamento dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

*F*) Concorso a due posti per l'Archeologia e Storia dell'arte orientale (vicino oriente);

*Prove scritte*:

*a*) svolgimento di un tema su un argomento di archeologia e storia dell'arte del vicino oriente;

*b*) analisi storica e stilistica di monumenti dell'arte del vicino oriente sulla base di riproduzioni fotografiche;

*c*) relazione diu n lavoro di ricerca e di studio di un monumento o di un luogo di interesse storico ed artistico, pertinente alla civiltà del vicino oriente.

*Prove orali*:

*a*) le stesse materie delle prove scritte a completare le quali saranno rivolte al candidato domande dirette ad accertare la sua conoscenza della preistoria mediterranea e della archeologia e dell'arte classica;

*b*) argomenti relativi alle collezioni di arte orientale;

*c*) interrogazioni su materiale scelto fra le collezioni di arte orientale;

*d*) legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico, delle bellezze naturali, nonchè sull'ordinamento dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

*G*) Concorso a un posto per l'Etnologia

*Prove scritte*:

*a*) svolgimento di un tema su uno dei più importanti argomenti di etnologia (civiltà primitive attuali o dei popoli « naturali » con speciale considerazione della cultura materiale;

*b*) analisi storica e stilistica di alcune opere d'arte primitiva o di oggetti o resti etnologici di varie epoche e provenienze, sulla base di riproduzioni fotografiche;

*c*) svolgimento di un tema sulle tecniche di ricognizione etnografica sul terreno, basata o su esperienze e ricerche dirette del candidato o sulla sua preparazione teorica, con particolare riferimento alla raccolta di materiali etnografici.

*Prova orale*:

*a*) le stesse materie delle prove scritte;

*b*) nozioni generali di paletnologia, di antichità extraeuropee, di etnografia museografica e di etnologia generale;

*c*) argomenti relativi ai musei e alle collezioni di etnografia e alla catalogazione dei materiali etnografici;

*d*) integrazioni su materiali scelti tra le collezioni etnografiche, presentati al concorrente direttamente o per mezzo di riproduzioni;

*e*) legislazione sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico, delle bellezze naturali, nonchè sull'ordinamento dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove scritte e orali si osserveranno le norme degli artt. 6 e 376 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La data in cui si svolgeranno le prove scritte dei concorsi saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove scritte e quelle orali dei concorsi avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione, in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

*a*) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 200 con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

*b*) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

*c*) tessera postale;

*d*) porto d'armi;

*e*) patente automobilistica;

*f*) passaporto.

Art. 8.

Alle prove orali dei concorsi saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nelle prove orali i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale e nella valutazione dei titoli.

Le graduatorie generali di merito dei concorsi saranno formate secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

Ai sensi del comma quarto dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a parità di merito sono preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;

11) i figli di mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle nubili o vedove dei caduti per fatti di guerra;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle o nubili o vedove dei caduti per servizio;
17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno nell'Amministrazione che ha indetto il concorso;
19) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:
a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;
c) dall'età.

Art. 9.
*Commissioni esaminatrici*

Le Commissioni esaminatrici dei concorsi saranno nominate con successivi decreti.

Art. 10.
*Graduatoria*

Le graduatorie di merito e quelle dei vincitori saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di invalidi di guerra o per fatti di guerra di cui agli artt. 1 e 2 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e categorie assimilate a norma di legge, nonchè a favore degli invalidi per servizio di cui alla legge 24 febbraio 1953, n. 142.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste all'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.
*Documenti da produrre in seguito a richiesta del Ministero per ottenere la precedenza o la preferenza in ordine alla inclusione nelle graduatorie dei vincitori.*

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e che possano far valere titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione delle graduatorie dei vincitori, devono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni 30 che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1) *Ex combattenti, prigionieri e assimilati:*

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno su carta da bollo da L. 200, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militarizzati che dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda della Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 200 le dichiarazioni integrative e le notificazioni previste dalla circolare n. 5000, in data 1° agosto 1948 dello S.M.E., numero 27200/OM in data 3 luglio 1948, dello S.M.M., n. 202860/OD in data 8 luglio 1948, dello S.M.A.;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su carta da bollo da L. 200 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati altoatesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo o di Tarvisio e nei comuni di Santa Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche e nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

2) *Mutilati ed invalidi:*

a) i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori dell'ex colonia italiana, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi altoatesini e residenti anteriormente al 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Santa Orsola o Luserna di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298 e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera a);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria o la voce dell'invalidità di cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

Gli invalidi che rivestano la qualifica di ex combattente dovranno presentare oltre ai documenti di cui alle lettere a) e b) del punto due del presente articolo, la dichiarazione integrativa o la notificazione di prigionia.

3) *Orfani:*

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per i fatti di guerra, gli orfani dei caduti altoatesini che appartennero alle forze armate tedesche, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera a);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

4) *Figli di mutilati ed invalidi:*

a) I figli di mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la pensione di cui fruisce il padre o la madre;

*b*) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

*c*) i figli di mutilati ed invalidi per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni ed infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*).

5) *Madri, vedove non rimaritate e sorelle dei caduti*:

Le madri, le vedove non rimaritate o le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

6) *Profughi*:

*a*) I profughi dei territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142) del 21 giugno 1948, rilasciata in carta bollata da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

*b*) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia e quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 200 in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai Prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale del 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

*c*) i connazionali rimpatriati dall'Egitto che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle autorità consolari su carta da bollo da L. 200;

*d*) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia o da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1305, dovranno produrre un attestato rilasciato, su carta da bollo da L. 200 dal Ministero degli affari esteri.

7) *Decorati feriti di guerra o promossi per merito di guerra*

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

8) *Perseguitati politici e razziali*:

Coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dalla competente autorità israelitica.

9) *Coniugati*:

I coniugati con o senza prole e i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

10) *I sottufficiali* dell'Esercito, della Marina e dell'Aviazione che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 200 dell'autorità militare.

Gli assistenti ordinari di Università o di Istituti d'istruzione universitaria cessati dal servizio per motvi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari e incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare il certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto d'istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli degli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università o l'Istituto d'istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti di Istituti d'istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle Accademie di belle arti, dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L 200) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico la data (giorno e mese) dell'inizio della cessazione dal servizio, la materia o le materie d'insegnamento e la qualifica riportata.

### Art. 12.

*Pubblicazione delle graduatorie*

Le graduatorie di merito e quelle dei vincitori dei concorsi suddetti saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

### Art. 13.

*Documenti di rito*

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori dei concorsi in parola dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale antichità e belle arti Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di 30 giorni che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito i seguenti documenti di rito

1) *Titolo di studio*:

Diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2, oppure copia autentica di esso rilasciata dal notaio su carta da bollo da L. 200.

L'autenticazione della copia del diploma del titolo di studio può anche essere fatta, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale e al quale deve essere prodotto il documento e presso il quale l'originale è stato depositato nonchè da un cancelliere o da un segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo da L. 200 il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di distruzione o smarrimento del diploma, il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'articolo 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

2) Attestazione rilasciata dalla competente autorità accademica da cui risulti che il titolo di studio posseduto dal candidato è integrato da almeno un anno di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera.

3) Attestato di libera docenza universitaria (in mancanza dell'attestazione di cui al punto 2).

4) Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 200 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i cittadini nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dalle autorità consolari.

5) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficio di stato civile del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio italiano per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

6) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21 il certificato la cui esibizione nel caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

7) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

8) Certificato medico su carta da bollo da L. 200 rilasciato da un medico militare o provinciale o dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato medico ne deve fare mensione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 5), 6), 7) e 8) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

9) Documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare) copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali e militari di truppa o del Corpo equipaggi militari marittimi in carta bollata da L. 200 per ogni foglio. Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano stati riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva, in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità competente.

I candidati che appartengano a classe non ancora chiamata alla leva, dovranno presentare il certificato d'iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

*a*) estratto dell'atto di nascita;

*b*) certificato di cittadinanza italiana;

*c*) certificato medico;

*d*) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani o vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengono a famiglie numerose.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa od altre amministrazioni o ad altri enti pubblici a qualsiasi titolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 1) e 8) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico) in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 4 del presente bando salvo che non l'abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali, militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 7) oltre un certificato rilasciato su carta bollata da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 14.

*Nomina in prova*

I vincitori dei concorsi conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di ispettore nel ruolo degli archeologi. Essi saranno collocati nel ruolo secondo l'ordine del punteggio riportato.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo essi avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori dei predetti concorsi, i quali abbiano in godimento uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

Trascorso il periodo di prova gli ispettori in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altre sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 agosto 1962

*Il Ministro*: GUI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 20 *luglio* 1963
*Registro n.* 50, *foglio n.* 169

---

(Schema da redigersi su carta da bollo da lire 200)

*Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi.* — ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . . . . . nato a . . . . . . (prov. di . . . . . . . . .) il . . . . . . . . . e residente in . . . . . . (prov. di . . . . . .) via . . . . . . . . . . n. . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami e per titoli a . . . . . posti per . . . . . . nel ruolo degli ispettori archeologi della carriera del personale direttivo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, indetto con decreto ministeriale 7 agosto 1962.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . . (oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . . . . . . . . . . . . .);

3) non ha riportato condanne penali; (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali . . . . . . . da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale (1);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . . . . . , in data . . . . . . . .

5) il suo titolo di studio è integrato da . . . . . . . . ann. . . . . . . . . di corso di perfezionamento o di specializzazione attinente alla carriera;

6) è in possesso della libera docenza universitaria in materia attinente alla carriera (in mancanza della dichiarazione di cui al punto 5);

7) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente ..;

8) non è stata destituito o dispensato da una pubblica Amministrazione né è mai stato dichiarato decaduto da altro impiego;

9) in caso di nomina è disposto a raggiungere qualsiasi sede.

Data, . . . . . . .

Firma . . . . . . . .

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata a norma dell'art. 4 del presente bando).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni.

*Note*:

(1) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(2) Alla domanda vanno allegati tutti i titoli che l'interessato ritiene di presentare nel proprio interesse a norma dell'art. 4 del bando di concorso.

*L'omissione anche di una sola delle indicazioni richieste nella domanda può essere causa di esclusione dal concorso.*

**(7418)**

# MINISTERO DEL TESORO

## Iscrizione di allievi alla Scuola dell'arte della medaglia e conferimento di premi per l'anno scolastico 1963-64

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 14 luglio 1907, n. 486, che istituisce in Roma la Scuola dell'arte della medaglia;

Visto il regolamento 4 ottobre 1907, n. 765, e successive modificazioni per l'esecuzione della suddetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, e successive modificazioni, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperte le iscrizioni di allievi al 1° corso della Scuola dell'arte della medaglia per l'anno scolastico 1963-64.

Coloro i quali aspirano ad essere iscritti alla detta Scuola, debbono aver compiuto un corso di studi in una Scuola di arte, oppure superare la prova di idoneità di cui al successivo art. 3.

Coloro che si sottopongono alla prova suddetta concorrono anche al conferimento di un premio di L. 120.000 che, su proposta del Consiglio direttivo della Scuola, verrà attribuito all'aspirante che avrà conseguito il punteggio più elevato, che non dovrà, comunque, essere inferiore agli 8/10 in ciascuno dei saggi di cui si compone la prova.

Inoltre, un altro premio di pari importo verrà messo a concorso tra gli allievi di cittadinanza italiana che, avendo conseguito al termine del decorso anno scolastico la promozione al 2° corso, si sottoporranno, all'inizio dell'anno scolastico 1963-64, ad un esperimento pratico che consisterà in una prova di modellazione e una di incisione. Detto premio verrà attribuito all'allievo che avrà conseguito il punteggio più elevato, comunque non inferiore agli 8/10 in ciascuna prova.

Tra gli allievi di cittadinanza italiana, infine, che avranno superato gli esami di licenza al termine del decorso anno scolastico e che avranno chiesto di frequentare il corso di perfezionamento, che è facoltativo, sarà messo a concorso un premio di L. 240.000 che, sempre su proposta del Consiglio direttivo della Scuola, verrà conferito all'allievo più meritevole fra quelli che si saranno sottoposti ad analogo esperimento pratico di modellazione e di incisione, all'inizio dell'anno scolastico 1963-64, conseguendo il punteggio di almeno 8/10 in ciascuna prova.

L'erogazione dei premi suddetti sarà ripartita nei tre trimestri scolastici.

Art. 2.

Le domande di iscrizione al 1° corso della Scuola, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno essere presentate al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro Divisione IV) entro il 30 settembre 1963.

Dalla domanda dovrà risultare:

*a*) nome e cognome dell'aspirante;

*b*) luogo e data di nascita;

*c*) domicilio;

*d*) indirizzo al quale si chiede siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

Nella domanda stessa gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il possesso della cittadinanza italiana;

2) se siano incorsi in eventuali procedimenti penali, precisandone l'esito.

Gli aspiranti uniranno inoltre tutti quei titoli, saggi e fotografie, in base ai quali potranno dimostrare il grado di perizia da essi raggiunto nell'arte del disegno, della modellatura e della incisione.

Tutti i detti titoli, saggi e fotografie, dovranno essere autenticati.

Art. 3.

La prova di idoneità cui dovranno sottoporsi, ai sensi del precedente art. 1, gli aspiranti al 1° corso non in possesso di un titolo di studio di una Scuola d'arte, nonchè coloro i quali, pur possedendo titoli sufficienti per l'ammissione senza esami, intendono concorrere al conferimento del premio, avrà luogo in Roma, presso la Scuola dell'arte della medaglia (Palazzo della Zecca, via Principe Umberto n. 4) e consisterà in:

1) un saggio di modellazione, in bassorilievo, in una figura umana, copiata dal vero;

2) un saggio di disegno a mezza macchia dal nudo.

Al concorrente saranno concesse otto ore di tempo per ciascun saggio.

Art. 4.

Il Consiglio direttivo della Scuola, in base al risultato della prova di idoneità e dei titoli presentati, compilerà, per ordine di merito, la lista dei giovani che potranno essere ammessi alla Scuola come allievi.

Coloro che saranno ammessi alla Scuola suddetta debbono far pervenire, sotto pena di decadenza, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione, i documenti appresso elencati

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 200, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

2) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) devono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

Durante il corso dell'anno scolastico, agli allievi dei tre corsi, ritenuti meritevoli dal Consiglio direttivo, potranno altresì essere assegnati altri premi di minore entità, a titolo di incoraggiamento.

Non saranno prese in considerazione le domande di coloro che abbiano precedentemente concorso due volte per l'ammissione alla Scuola, senza conseguire l'idoneità.

Roma, addì 19 agosto 1963

*Il Ministro*: COLOMBO

**(7674)**

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.